



Bruxelles, 4 marzo 2020
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0037(NLE)**

**6546/20
ADD 1**

PECHE 55

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 marzo 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 87 final - ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e in altre acque e che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 87 final - ANNEXES 1 to 2.

All.: COM(2020) 87 final - ANNEXES 1 to 2



Bruxelles, 4.3.2020
COM(2020) 87 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e in altre acque e che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

ALLEGATO I

L'allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è così modificato:

- (1) la nota in calce 2 della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 è sostituita dalla seguente:

"Nelle sottodivisioni 25 e 26 è vietata la pesca di questo contingente dal 1° maggio al 31 agosto.

In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.";

- (2) la nota in calce 4 della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 è sostituita dalla seguente:

"È vietata la pesca di questo contingente nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1° febbraio al 31 marzo e nella sottodivisione 24 dal 1° giugno al 31 luglio.

In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.".

ALLEGATO II

Gli allegati I, IA, ID e IK del regolamento (UE) 2020/123 sono così modificati:

- (1) nell'allegato I le tabelle comparative dei nomi latini e dei nomi comuni sono modificate per aggiungere il tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) dopo il riferimento al totano (*Illex illecebrosus*), come segue:

<i>Katsuwonus pelamis</i>	SKJ	Tonnetto striato
---------------------------	-----	------------------

- (2) Nell'allegato I le tabelle comparative dei nomi comuni e dei nomi latini sono modificate per aggiungere il tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) dopo il riferimento alle razze (*Rajiformes*), come segue:

Tonnetto striato	SKJ	<i>Katsuwonus pelamis</i>
------------------	-----	---------------------------

- (3) Nell'allegato IA la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

Specie: Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes spp.</i>	Zona: Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 ⁽¹⁾
--	--

Danimarca	pm ⁽²⁾	TAC analitico
Regno Unito	pm ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	pm ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Svezia	pm ⁽²⁾	
Unione	pm	

TAC pm

(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r ⁽¹⁾	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Danimarca	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Regno Unito	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Germania	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Svezia	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Unione	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

Totale	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
--------	----	----	----	----	----	----	----

(1) Nella zona di gestione 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

(4) L'allegato ID relativo alla zona della convenzione ICCAT è così modificato:

(a) è inserita la seguente tabella sulle possibilità di pesca per il tonnetto striato nell'Oceano Atlantico:

Specie: Tonnetto striato <i>Katsuwonus pelamis</i>	Zona: Oceano Atlantico (SKJ/ATLANT)
---	--

TAC Non pertinente ⁽¹⁾

(1) Le catture di tonnetto striato effettuate da pescherecci con reti a circuizione (SKJ/* ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (SKJ/* ATLLL) sono comunicate separatamente.

(b) La tabella riguardante il tonno obeso nell'Oceano Atlantico è sostituita dalla seguente:

Specie: Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona: Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
--	--

Spagna	8 055,73	⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico
Francia	4 428,60	⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Portogallo	3 058,33	⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	15 542,66	⁽¹⁾⁽²⁾	

TAC 62 500 ⁽¹⁾⁽²⁾

(1) Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci con reti a circuizione (BET/* ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/* ATLLL) sono comunicate separatamente.

(2) A partire dal giugno 2020, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.

(c) La tabella riguardante il tonno albacora nell'Oceano Atlantico è sostituita dalla seguente:

Specie: Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>	Zona: Oceano Atlantico (YFT/ATLANT)
--	--

TAC	110 000	⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci con reti a circuizione (YFT/* ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/* ATLLL) sono comunicate separatamente.

(2) A partire dal giugno 2020, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.

- (5) Nell'allegato IK relativo alla zona della convenzione SIOFA, è aggiunta la parte seguente:

"Zone protette temporanee

Atlantis Bank

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'

Coral

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	41° 00'	42° 00'
2	41° 40'	42° 00'
3	41° 40'	44° 00'
4	41° 00'	44° 00'

Fools Flat

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	31° 30'	94° 40'
2	31°40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56,5'	50° 23'
3	37° 56,5'	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'

".